

GOVERNANCE

■ A due anni e mezzo dalla riforma non diminuiscono gli imprenditori che optano per i modelli della Sas, Snc e Ss

La società semplice si veste da holding

Si diffonde l'uso di «forme» che in passato erano presenti solo nel settore agricolo

Non solo Spa e Srl. Il tessuto imprenditoriale italiano, a due anni e mezzo dal debutto della riforma del diritto societario (Dlgs 6/2003) si presenta ancora piuttosto variegato.

I modelli della Spa e della Srl, sui quali il Governo Berlusconi aveva scommesso per rendere più solide e organizzate le aziende — mettendo a disposizione degli imprenditori strumenti di governance flessibili e più adattabili alle diverse esigenze — dimostrano certamente più appeal che in passato, ma non sfondano.

Le società di persone (società semplici, società in accomandita semplice e società in nome collettivo) continuano ad essere più numerose delle società di capitali (Spa, Srl e società in accomandita per azioni). Per quanto la distanza fra le due categorie si sta assottigliando. All'inizio del 2003 operavano circa 1,2 milioni di società di persone rispetto a 990mila società di capitali, 200mila in più. Alla fine del primo trimestre 2006, lo scarto si è ridotto a poco più di 90mila unità: risultano iscritte nel registro delle imprese un milione e 230mila società di persone a fronte di un milione e 140mila società di capitali.

La riforma, dunque, sembra avere solo parzialmente centrato gli obiettivi. Dal 2003 al 2006, infatti, la natalità societaria ha visto prevalere le forme con personalità giuridica (che sono 150mila in più su quelle prive di autonomia patrimoniale (cresciute di sole 36mila unità). Tuttavia, l'analisi dell'evoluzione dei singoli tipi di società dà adito a qualche riflessione meno positiva nell'ottica di un superamento dei capitali "familiar" e di dinamismo dimensionale delle realtà produttive italiane verso un capitalismo più maturo e competitivo (si veda l'inchiesta pubblicata sul Sole-24 Ore del lunedì del 20 febbraio 2006).

Tra le società di persone, caratterizzate da un regime contabile e da una governance molto più "elastica" rispetto alle società di capitali, salvo una

lieve scrematura per le Snc, le società in accomandita semplice e le società semplici non accennano a diminuire.

Anzi, per quanto concerne queste ultime, tradizionalmente votate all'esercizio in comune di un'attività agricola, sono diffusi ormai i casi di un'utilizzo "straordinario". Con la possibilità dell'iscrizione nella sezione speciale del registro imprese e dunque di dare pubblicità e certezza ai rapporti giuridici sottostanti, lo strumento della società semplice ha goduto infatti di una specie di seconda giovinezza. È sempre più frequente la creazione di questo tipo di enti contenitori di proprietà immobiliare o di partecipazioni azionarie, non solo per mere finalità conservative. Di recente, per esempio, lo schema della Ss è stato adoperato per ristrutturare la catena di controllo della Marco Tronchetti Provera & c. Sapa, nell'ambito di un family planning che ha coinvolto i tre figli dell'azionista di riferimento del gruppo Pirelli-Telecom. La scarsa rete normativa delle società semplici consente di disciplinare la gestione collettiva dei diritti conferiti senza i vincoli regolamentari e contabili di Spa, Srl, e delle società in accomandita, e senza doversi attenere ai limiti temporali per i patti parasociali introdotti dalla riforma del 2003. Un indubbio vantaggio che ha influito sulla crescita del 4% di questo tipo di modello.

Nell'ambito delle società di capitali, al successo delle nuove Srl (che sfiorano il milione) non ha fatto riscontro quello delle Spa (oggetto prevalente della cd. riforma Vietti). Anzi, le Spa, nonostante la pluralità delle forme di governance (tradizionale, monistica e dualistica) hanno perso terreno negli ultimi tre anni (-10%). È vero che molti imprenditori hanno optato per la società unipersonale (Srl e Spa), ma è significativo che il modello societario che avrebbe dovuto rappresentare la punta di diamante della "new economy" italiana (in termini di maggiore capitalizzazione, di una più alta efficacia gestionale, come pure di un rafforzamento delle garanzie per risparmiatori e azionisti di minoranza) mostri già la corda.

Il quadro

Imprese registrate per forma giuridica al primo trimestre 2006

	Primo trim. 2006	Primo trim. 2003	Var. % '06-'03
SOCIETÀ DI CAPITALE			
Società in accomandita per azioni	175	193	-9,3
Società per azioni con unico socio	5.684	—	—
Società per azioni	54.644	60.526	-9,7
Società a responsabilità limitata	999.649	886.116	12,8
Società a responsabilità limitata con unico socio	79.291	39.837	99,0
TOTALE	1.139.443	986.672	15,5
SOCIETÀ DI PERSONE			
Società in accomandita semplice	519.955	481.531	8,0
Società semplice	68.673	66.118	3,9
Società in nome collettivo	641.968	646.221	-0,7
TOTALE	1.230.596	1.193.870	3,0

Fonte: elaborazione Unioncamere su dati Registro delle imprese

Il fronte civilistico / Le opportunità

L'utilizzazione della società semplice è una delle varie soluzioni cui si può ricorrere per l'instestazione di beni immobili e di partecipazioni societarie, al fine di pianificare una loro ottimale intestazione e pure al fine di organizzarne il trasferimento, specie se nell'ambito di una stessa famiglia con finalità di trasmissione generazionale. Ad esempio, immettere certi beni in una società semplice formata dai figli significa adottare per la loro gestione le regole del diritto societario e non le regole della comproprietà; inoltre, sempre ad esempio, qualora si intendesse cedere l'intero patrimonio della società, si potrebbe cedere le partecipazioni nella società stessa (invece che i singoli beni), con indubbi vantaggi sotto il profilo fiscale.

● **L'oggetto sociale della società semplice.** Se è vero che la società semplice viene concepita nel Codice civile "in negativo" e cioè come una società "non commerciale", non è affatto scontata la conclusione cui si giunge quando si tratta di dare un contenuto "positivo" a suo oggetto sociale.

Infatti, se è naturale volgere lo sguardo all'attività agricola, assai meno scon-

travvedere uno spazio intermedio tra l'attività commerciale "vera e propria" (quella cioè contemplata nell'articolo 2195: l'attività industriale, commerciale, finanziaria, di trasporto e di servizio) e l'attività agricola; in particolare, un'attività di gestione di beni (siano essi immobili o partecipazioni). Questa difficoltà è tra l'altro incrementata dalla considerazione che le "mere gestioni" saremmo al di fuori dell'ambito societario e quindi ci troveremo in un caso di "semplice" comproprietà: con ciò che ne consegue in ordine all'applicazione delle norme che il Codice civile detta per la comunione piuttosto che per l'esercizio di un'impresa sotto specie societaria.

● **Perché si ricorre alla società semplice.** Uno dei primissimi stimoli alla scelta della società semplice è indubbiamente quello relativo alla totale assenza di qualsiasi formalismo (con relativo abbattimento di costi gestionali): la società semplice non ha libri, non ha bilanci, non ha organi societari (ogni socio è

amministratore in via disgiunta dagli altri), non ha adempimenti da compiere, a parte quelli fiscali.

La stessa iscrizione presso il registro delle imprese, viene talora interpretata come "facoltativa": in alcuni casi, volutamente, le società semplici (che non devono operare nel circuito economico, limitandosi a svolgere il ruolo di "cassero" di famiglia) non vengono iscritte nel registro, ricercandosi con questo atteggiamento omissivo un po' di anonimato, per quanto possibile. Da questa lontananza della società semplice dal registro delle imprese deriva peraltro la conseguenza che spesso le banche non consentono di intestare rapporti (quali un banale conto corrente oppure l'apertura di un finanziamento) a società non iscritte.

Infine, non trattandosi di una struttura di natura commerciale, ovviamente la fiscalità della società semplice risente di questa impostazione: essa non produce reddito d'impresa ma determina il proprio imponibile (che poi viene ribaltato sui soci "per trasparenza") mediante la sommatoria delle varie categorie di reddito che essa produce (redditi fondiari, redditi di capitale, redditi diversi, ecc.).

Quindi, ad esempio, la rivendita di un bene immobile intestato a una società semplice, se siano trascorsi cinque anni dal suo acquisto, ciò che genera plusvalenza, ciò che genera invece cadrebbe se la vendita fosse effettuata da una società commerciale.

● **La flessibilità.** Una caratteristica saliente della società semplice è quella di essere una struttura assai malleabile e quindi perfettamente adattabile al caso concreto. Basti pensare, per fare appena qualche esempio, a:

a) le regole sull'amministrazione: di default, la società semplice è orga-

ni soggetti passivo d'imposta autonomo. In questo caso viene solitamente assimilato a un ente non commerciale per cui risulta tassabile sulle singole categorie di reddito. In sostanza, si rende applicabile un criterio di tassazione simile a quello che l'ordinamento riserva a una società semplice. Vi sono però alcune differenze, le due principali sono:


a) il trust è soggetto direttamente all'Ires e quindi a un'imposta sul reddito proporzionale con aliquota del 33% mentre l'aliquota sull'imponibile di una società semplice, che attribuisce il reddito per trasparenza, è quella dei suoi soci, per cui se si tratta di persone fisiche si applicherebbero le aliquote progressive dell'imposta sul reddito;

b) nel caso di incasso di dividendi in capo al trust la tassazione avviene in dichiarazione sempre con riferimento al 5 per cento del loro ammontare e questo senza che vi sia distinzione tra partecipazioni qualificate e non qualificate. (P.Ce e R.Lu)

LE ALTERNATIVE

■ Vi è differenza tra la gestione di un patrimonio attraverso una società semplice oppure attraverso l'utilizzo di un trust? Dal punto di vista fiscale e in particolare ai fini delle imposte dirette possiamo identificare le differenze soprattutto avendo riguardo a due momenti:

● **Il momento dell'attribuzione o del conferimento dei beni.** Il trasferimento di beni ad un trust può determinare ipotesi di tassazione solo se il settlor è un'impresa: viceversa nel caso di privato l'attribuzione dei beni al trust non determina alcuna fattispecie reddituale. Il conferimento di beni a una società semplice è invece un atto di realizzo ai fini delle imposte sui redditi e quindi potrebbe determinare un'imponibile fiscale (articolo 9 ultimo comma del testo unico delle imposte sui redditi);



semplice è invece un atto di realizzo ai fini delle imposte sui redditi e quindi potrebbe determinare un'imponibile fiscale (articolo 9 ultimo comma del testo unico delle imposte sui redditi);

● **La tassazione del trust o della società semplice.** Il trust, in linea di principio, si considera



aliquote progressive dell'imposta sul reddito;

Un contenitore multiuso

Formalismi e adempimenti contabili sono ridotti ai minimi termini

ne il registro, ricercandosi con questo atteggiamento omissivo un po' di anonimato, per quanto possibile. Da questa lontananza della società semplice dal registro delle imprese deriva peraltro la conseguenza che spesso le banche non consentono di intestare rapporti (quali un banale conto corrente oppure l'apertura di un finanziamento) a società non iscritte.

ne il registro, ricercandosi con questo atteggiamento omissivo un po' di anonimato, per quanto possibile. Da questa lontananza della società semplice dal registro delle imprese deriva peraltro la conseguenza che spesso le banche non consentono di intestare rapporti (quali un banale conto corrente oppure l'apertura di un finanziamento) a società non iscritte.

nizzata secondo la regola che ciascun socio è amministratore in via autonoma l'uno dall'altro e che ciascun amministratore è pure il rappresentante della società, sempre in via disgiunta; peraltro questo regime si possono completamente ribaltare, di modo che si può stabilire che gli amministratori agiscano in via congiunta (se non per tutte, almeno per le operazioni principali o più impegnative);

b) le decisioni sulle modifiche dei patti sociali sono normalmente incardinate sotto il principio unanimistico, nel senso che la decisione non si adotta se non vi sia il concorso di tutti i soci; peraltro, si può benissimo introdurre anche un criterio maggioritario (cioè che la riforma del diritto societario ha fatto con fusioni, scissioni e trasformazioni), nel senso che per adottare le decisioni in questione sia sufficiente il concorso solo di una parte dei soci della società; così come, viceversa, una volta introdotto il principio maggioritario, si può attribuire a un dato socio (il cui voto contrario non impedirebbe l'assunzione di una decisione) una sorta di diritto di veto.

ANGELO BUSANI

Il fronte fiscale / Le regole

I redditi si tassano per trasparenza


Gli enti privi di autonomia patrimoniale attribuiscono la ricchezza prodotta ai soci

Nella scelta del tipo di holding da collocare al vertice di un gruppo di società o da utilizzare per la gestione di un consistente patrimonio la variabile fiscale assume un ruolo fondamentale. Tuttavia, soprattutto nell'ambito di gruppi di azionisti complessi (nella realtà italiana spesso le famiglie), sarebbe semplicistico ricondurre la scelta a un'unica discriminante fiscale. Si devono considerare, infatti, una serie di altri elementi altrettanto significativi quali, ad esempio, la governance della struttura, la tutela del patrimonio, i criteri di selezione e scelta degli investimenti. Quindi, il confronto tra i vari strumenti giuridici che consentono di controllare un gruppo societario dovrà necessariamente riguardare diverse variabili ma soprattutto la struttura organizzativa del gruppo e le esigenze degli azionisti. Nella corretta gestione del patrimonio non sono gli strumenti che cantano bensì il metodo che delinei gli obiettivi. Questa introduzione ha, in primo luogo, lo scopo di evidenziare che confronti asettici, in campo fiscale ma non solo, tra alcune delle diverse opportunità offerte dal sistema giuridico potrebbero portare a conclusioni superficiali in quanto le scelte devono essere collocate nel contesto; in secondo luogo, che anche l'utilizzo di strumenti storicamente conosciuti quali, ad esempio, le società semplici potrebbe essere del tutto coerente e moderno visti gli obiettivi del gruppo di riferimento.

● **La fiscalità della società semplice.** Ai fini delle imposte sui redditi la società semplice rappresenta il classico soggetto fiscalmente "trasparente": il reddito complessivo della società, determinato in capo alla medesima, viene attribuito ai soci che lo dichiarano

Le imposte

Le modalità di prelievo per i diversi tipi di società



no proporzionalmente alle quote di partecipazione possedute. La società semplice determina un reddito complessivo che lo dichiareranno nel proprio modello unico, per cui le aliquote dell'imposta sul reddito saranno quelle marginali dei singoli soci.

● **La fiscalità dei soci.** Ai fini

del reddito, determinato in capo alla società, verrà attribuito ai soci della società semplice che lo dichiareranno nel proprio modello unico, per cui le aliquote dell'imposta sul reddito saranno quelle marginali dei singoli soci.

● **La fiscalità dei soci.** Ai fini

dell'utile della società semplice. Inoltre, si è dell'avviso, sulla base di considerazioni logico-sistematiche, che le agevolazioni e le esenzioni in capo alla società semplice devono riflettersi per trasparenza in capo ai soci al momento della distribuzione del reddito. Riprendendo l'esempio precedente la società semplice che ha incassato 100 di plusvalenza determinerà un imponibile di 40 che viene

tribuito ai soci. Questi ultimi dichiareranno complessivamente 40 di imponibile ma avranno diritto a ricevere, senza tassazione, una distribuzione di utili pari a 100 e cioè comprensiva della quota degli stessi esclusa da imposizione. Infine si deve ricordare che le quote di una società semplice,

in linea di principio, sono cedibili a terzi. In tale ipotesi la cessione effettuata dai soci può determinare un reddito diverso assoggettabile a tassazione con la disciplina del capital gain.

● **Le differenze rispetto alle altre società commerciali.** La Snc e le società in accomandita semplice, le cd. società commerciali di persone, sono, come la società semplice, soggetti che attribuiscono il reddito per trasparenza ai soci, ma i loro redditi da qualsiasi parte provengano e quale che sia l'oggetto sociale sono considerati redditi d'impresa e sono tassati in modo unitario. Lo stesso principio si applica alle società di capitali (Spa, Srl, Sapa) che oltretutto sono soggetti passivi d'imposta autonomi: il reddito che dichiarano e con riferimento al quale versano direttamente l'Ires è sempre e solo reddito d'impresa. Dunque, si sta parlando di soggetti che si trovano in una situazione giuridica che determina conseguenze fiscali (ma non solo) molto diverse rispetto all'ipotesi di società semplice. Ricordiamo ad esempio:

a) che le società commerciali possono svolgere direttamente un'attività d'impresa;

b) che le società commerciali, a particolari condizioni, fruiscono della *participation exemption*;

c) che i dividendi incassati da società di capitali sono tassati solo sul 5 per cento;

d) che le società di capitali possono essere le società controllanti che applicano il cosiddetto consolidato fiscale;

e) che per i soci delle società di capitali i dividendi incassati sono sempre tassati autonomamente rispetto al reddito della società, salva l'ipotesi di esercizio dell'opzione per il regime di trasparenza tra società di capitali.

PRIMO CEPPELLINI
ROBERTO LUGANO

Ma a guidare le scelte degli operatori non è solo il peso del prelievo

delle imposte sui redditi i soci della società semplice sono tassati sulla base del reddito attribuito dalla società semplice e indipendentemente dalla percezione dello stesso. Pertanto non vi sarà più alcuna tassazione per i soci nel momento dell'incasso del reddito sotto forma di distribuzione

delle imposte sui redditi i soci della società semplice sono tassati sulla base del reddito attribuito dalla società semplice e indipendentemente dalla percezione dello stesso. Pertanto non vi sarà più alcuna tassazione per i soci nel momento dell'incasso del reddito sotto forma di distribuzione

delle imposte sui redditi i soci della società semplice sono tassati sulla base del reddito attribuito dalla società semplice e indipendentemente dalla percezione dello stesso. Pertanto non vi sarà più alcuna tassazione per i soci nel momento dell'incasso del reddito sotto forma di distribuzione

Autorità per l'energia elettrica e il gas

CONVOCAZIONE DI AUDIZIONI PERIODICHE E SPECIALI

Sono convocate, nei giorni **mercoledì 12** e **giovedì 13 luglio 2006**, ai sensi del Regolamento per le audizioni pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003 (delibera 33/03), le audizioni periodiche e speciali aperte al pubblico dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Possono presentare richiesta di partecipazione i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, delle associazioni ambientaliste, delle associazioni delle imprese e delle associazioni sindacali dei lavoratori, nonché tutti i soggetti singoli, gli operatori e le Istituzioni interessate, indicando espressamente se si intende essere auditi oppure partecipare come ascoltatori.

I documenti e gli argomenti della consultazione sono:

- 1) Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull'attività svolta**
- 2) Piano per l'attività dell'Autorità nel triennio 2006-2008 (Piano triennale)**
- 3) Varie ed eventuali**

Possono essere inseriti nell'Ordine del Giorno della consultazione anche eventuali temi proposti dai soggetti invitati alla consultazione.

I soggetti che intendono partecipare lo comunicano all'Autorità entro e non oltre venerdì 30 giugno 2006, indicando il nominativo o i nominativi (per le associazioni non più di tre) e un indirizzo fax o e-mail a cui inviare le informazioni sul luogo e l'ora dell'audizione, che si svolgerà a Roma. Le richieste di partecipazione devono pervenire alla sede dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, piazza Cavour 5, 20121 Milano, a mezzo raccomandata o fax (06.69791464) o e-mail (audizioni@autorita.energia.it).

La Relazione annuale, insieme con la presentazione del Presidente Ortis, sarà disponibile sul sito www.autorita.energia.it dalle ore 12,30 del giorno 6 luglio 2006 e dalla stessa ora e data potrà anche essere richiesta in copia presso la sede dell'Autorità, piazza Cavour 5, Milano, e presso l'ufficio di Roma, via dei Crociferi 19 (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle 13,00 e dalle ore 14,30 alle 17,00). Ulteriori elementi di informazione e valutazione sugli argomenti di cui al punto 3) dell'ordine del giorno dell'audizione, possono essere ricavati dal seguente documento, già disponibile sul sito dell'Autorità, e del quale può anche essere richiesta copia fin da ora agli indirizzi e negli orari sopra indicati:

- **Delibera n. 1/06 Adozione del piano triennale dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas**

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
 Autorità per l'energia elettrica e il gas, Segreteria audizioni, via dei Crociferi 19,
 00187 Roma - tel. 06.69791445 - fax 06.69791464

**COMUNE DI CALVIZZANO
PROVINCIA DI NAPOLI**

Piano Urbanistico Comunale - PUC - art. 23, L.R. 16/2004.
 Indizione audizione organizzazioni sociali, culturali, sindacali, economico-professionali e ambientaliste di livello provinciale, preliminare alla predisposizione della proposta di PUC, ai sensi dell'art. 24, comma 1 Legge Regionale n. 16/2004.

IL SINDACO
 Avvisa le sedi provinciali ed in alternativa quelle regionali delle organizzazioni: A.C.U. Adiconsum, A.D.O.C., Altroconsumo, Cittadinanzattiva, Codacoms, Confcommercio, Federsindacato, A.C.L.I. - Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori, Aci - anni verdi, C.A.I. - Club Alpino Italiano, C.T.S. - centro tasceto studentesco giovanile, F.A.I. - Fondo per l'Ambiente Italiano, Federazione, Greenpeace Italia, Italia Nostra, I.N.U. - Istituto nazionale di urbanistica, L'AltraItalia Ambiente, Legambiente, L.P.U. - Miravivo, T.C.I. - touring club italiano, TerraNostra, V.A.S. associazione verdi ambiente e società, WWF Italia - World Wildlife Fund, Agnirist, Armi della Terra, Federazione Nazionale Pro Natura (G.F.E.D.E.R.N.A.T.U.R.A.), Fare Verde, Ordine degli Ingegneri, Ordine degli Architetto, Ordine dei dottori agronomi e forestali, Ordine dei geologi, Collegio dei geometri, Collegio dei periti industriali, Confedertecnica Regione Campania, C.I.A. (Confederazione Italiana Agricoltori della Campania), Unione degli Industriali, Confcostruttori, C.N.A. Confartigianato, Confagricoltura, Coldiretti, Associazione Nazionale Costruttori edili, CCGI, CIBS, UIL, UGLI.

Che ai sensi dell'art. 24, comma 1 della Legge Regionale n. 16/2004 e con la procedura approvata con delibera di Giunta Regionale n. 207 del 21 aprile 2006, è indetta per il giorno 27/06/2006 alle ore 16,00 presso la Casa Comunale nella sala consiliare, una audizione preliminare alla predisposizione della proposta del Piano Urbanistico Comunale di cui all'art. 23 della Legge Regionale n. 16/2004.

Le organizzazioni di cui sopra sono invitate ad intervenire nel procedimento in tale fase procedurale, affinché possano presentare suggerimenti e proposte che l'Amministrazione valuterà per la definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche di pianificazione, nonché per costruire un quadro consensuale e condiviso del territorio.

Dalla Residenza Municipale, il 31.05.2006

IL SINDACO Dott. Giacomo Prozzi